

## **STATUTO**

***del Fondo Pensione per il Personale della Banca di Trento e Bolzano***

(art. 3, comma 1, lettere a) - f) del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)

## **INDICE**

### **PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO**

- Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede
- Art. 2 - Forma giuridica
- Art. 3 - Scopo

### **PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO**

- Art. 4 - Regime della forma pensionistica
- Art. 5 - Destinatari
- Art. 6 - Scelte di investimento
- Art. 7 - Spese

### **PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI**

- Art. 8 - Contribuzione
- Art. 9 - Determinazione della posizione individuale
- Art. 10 - Prestazioni pensionistiche
- Art. 11 - Erogazione della rendita
- Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale
- Art. 13 - Anticipazioni
- Art. 13-bis - Prestazioni accessorie (*eventuale*)

### **PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI**

#### **A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO**

- Art. 14 - Organi del Fondo
- Art. 15 - Assemblea degli Iscritti – Criteri di costituzione e composizione
- Art. 16 – Assemblea degli Iscritti – Attribuzioni
- Art. 17 – Assemblea degli Iscritti – Modalità di funzionamento e deliberazioni
- Art. 18 - Consiglio di Amministrazione – Criteri di costituzione e composizione
- Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori
- Art. 20 - Consiglio di Amministrazione – Attribuzioni
- Art. 21 - Consiglio di Amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità
- Art. 22 – Presidente
- Art. 23 – Responsabile del Fondo
- Art. 24 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione
- Art. 25 - Collegio dei Sindaci – Attribuzioni
- Art. 26 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

#### **B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

- Art. 27 - Incarichi di gestione
- Art. 28 - Conflitti di interesse
- Art. 29 - Gestione amministrativa
- Art. 30 - Sistema di contabilità
- Art. 31 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

***PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI***

Art. 32 - Modalità di adesione

Art. 33 - Trasparenza nei confronti degli aderenti

Art. 34 - Comunicazioni e reclami

***PARTE VI - NORME FINALI***

Art. 35 - Modifica dello Statuto

Art. 36 - Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

Art. 37 - Rinvio

## PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

### Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede

1. *E' costituito il "Fondo Pensione per il Personale Dipendente della Banca di Trento e Bolzano", di seguito denominato "Fondo" in attuazione dell'accordo stipulato in data 29 ottobre 1985 tra la Banca di Trento e Bolzano e le Organizzazioni Sindacali (di seguito denominati "Fonte istitutiva").*
2. *Il Fondo, già istituito al 15 novembre 1992, data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992 n. 421, è costituito per una durata indeterminata, avendo riguardo agli scopi previdenziali che ne costituiscono l'esclusiva ragione d'essere, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art.35.*
3. *Il FONDO ha sede in Trento presso la direzione della Banca di Trento e Bolzano, in seguito denominata per brevità "Banca".*

### Art. 2 - Forma giuridica

1. *Il Fondo ha la forma giuridica di associazione non riconosciuta ed è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con numero di iscrizione 1222.*

### Art. 3 – Scopo

1. *Il Fondo ha come fine esclusivo l'attuazione, a favore del personale dipendente della Banca di Trento e Bolzano, ovvero passato alle dipendenze di altra società del Gruppo, secondo quanto previsto all'art. 5 bis - e loro aventi causa - di trattamenti previdenziali aggiuntivi delle assicurazioni sociali obbligatorie, nonché di altre forme previdenziali previste e ad esso affidate da leggi, contratti e/o accordi nazionali o aziendali di categoria, ivi comprese forme assicurative contro i rischi di morte e invalidità. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. Il Fondo non ha scopo di lucro.*

## **PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO**

### **Art. 4 - Regime della forma pensionistica**

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

### **Art. 5 - Destinatari**

1. *L'adesione al FONDO è volontaria.*

2. *Sono iscritti al FONDO i dipendenti in organico presso la BANCA:*

*a) che alla data del 30.11.85 abbiano dichiarato la propria adesione;*

*b) che siano stati assunti in pianta stabile successivamente al 30.11.85 e fino al 28.4.93;*

*c) che, assunti in pianta stabile dopo il 28.4.93, abbiano dato la loro adesione individuale al FONDO ed abbiano superato il periodo di prova;*

*d) che abbiano aderito attraverso il conferimento tacito del TFR.*

### **Art. 5 bis – Mobilità infragruppo**

Sono parimenti iscritti al Fondo i dipendenti, già in organico presso la Banca che, a seguito di operazioni di trasferimento di ramo d'azienda o di cessione individuale del contratto ai sensi degli artt.1406 e segg. del cod. civ., si trovino alle dipendenze di altra società facente parte del Gruppo creditizio cui appartenga la Banca di Trento e Bolzano.”

### **Art. 6 – Scelte di investimento**

1. Il FONDO gestisce l'attività attraverso la stipula dei contratti assicurativi di cui ai rami vita I, III e V, previsti dal D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209. *La Nota informativa descrive le caratteristiche delle convenzioni.*

2. L'osservanza delle disposizioni dell'articolo 8, comma 9, del Decreto, relativo al conferimento tacito del TFR, viene garantita dalla gestione assicurativa, come previsto dai relativi contratti.

3. La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere.

### **Art. 7 – Spese**

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:

*a) spese relative alla fase di accumulo:*

*a1) direttamente a carico dell'aderente*

i. - in percentuale dei contributi versati comprensivi di quota a carico del datore di lavoro, quota a carico del lavoratore e contribuzioni volontarie

a2) indirettamente a carico dell'aderente

ii. - in percentuale del montante annualmente maturato

b) spese e premi relativi alle prestazioni assicurative accessorie:

premio per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso morte ed invalidità permanente calcolato applicando i tassi forniti dalle Compagnie di Assicurazione.

2. Le percentuali relative alle spese di cui al comma precedente sono riportate nella Nota informativa. Il Consiglio di Amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.

3. Il Consiglio di Amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo, e li indica nel bilancio, nella Nota informativa e nella comunicazione periodica.

## **PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI**

### **Art. 8 - Contribuzione**

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.

2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, della Banca e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalla fonte istitutiva in misura percentuale secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito "Decreto".

3. Ferme restando le predette misure minime, riportate nella Nota informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

4. E' prevista l'integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella Nota informativa.

5. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.

6. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. E' possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.

7. Le contribuzioni al Fondo verranno versate dal Datore di lavoro (anche nelle ipotesi previste dall'art.5 bis) e dagli Iscritti nelle misure previste dalle fonti collettive di pertinenza.

8. *La risoluzione del rapporto di lavoro determina a tutti gli effetti la cessazione dell'obbligo di contribuzione a carico della Banca. Le assenze dal servizio senza retribuzione, che non*

*comportino la risoluzione del rapporto di lavoro, non provocano l'interruzione della partecipazione al Fondo, ma sospendono l'obbligo dei versamenti al Fondo da parte della Banca. In tale caso gli interessati dovranno comunque provvedere al versamento dei contributi relativi alla componente assicurativa.*

*9. E' facoltà dei dipendenti Iscritti di effettuare versamenti supplementari al FONDO.*

*10. La qualifica di Iscritto e i conseguenti obblighi di contribuzione permangono sino al pensionamento per vecchiaia o anzianità previsto nel regime obbligatorio (INPS), oppure sino al prepensionamento nei termini previsti nell'accordo nazionale riguardante il Fondo di sostegno del reddito dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito*

### **Art. 9 - Determinazione della posizione individuale**

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art. 7, comma 1, lett. a, e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate.

3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento della gestione assicurativa.

### **Art. 10 – Prestazioni pensionistiche**

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 7 dell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

3. L'aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.

4. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore

dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

5. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

6. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

7. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 commi 5 e 6.

#### **Art. 11 - Erogazione della rendita**

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.

2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia di risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.

3. Il fondo può prevedere anche altre forme di rendita vitalizia.

#### **Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale**

1. L'aderente, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.

2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:

a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;

b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;

c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verificano nel quinquennio

precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all'art. 10, comma 3;

d) riscattare l'intera posizione individuale maturata ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Decreto;

e) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione.

3. *Nel caso in cui vengano meno i requisiti di partecipazione al FONDO, per morte dell'Isritto prima dell'accesso alle prestazioni, il FONDO provvederà a liquidare le spettanze ai soggetti nel seguente ordine:*

a) *come da disposizioni dell'art.10 comma 3 ter del D.Lgs. 124/93 al coniuge ovvero ai figli ovvero, se già viventi a carico dell'isritto, ai genitori*

b) *in mancanza dei soggetti indicati al punto a) del presente articolo, ai soggetti nominativamente indicati dall'isritto*

c) *in mancanza dei soggetti indicati ai punti a) e b) del presente articolo a tutti gli altri soggetti previsti dall'asse ereditario*

d) *in mancanza dei soggetti indicati ai punti a), b) , c) del presente articolo, le spettanze verranno acquisite dal FONDO.*

4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.

5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta; l'importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.

6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

### **Art. 13 - Anticipazioni**

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.

3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

#### **Art. 13-bis - Prestazioni accessorie**

1. Il Fondo prevede inoltre prestazioni accessorie per i casi di invalidità e premorienza:
  - una assicurazione sulla vita contro il rischio di morte per qualsiasi causa, attraverso l'erogazione del capitale previsto nell'apposita polizza convenzione per gli aventi causa;
  - una assicurazione contro il rischio di invalidità totale e permanente derivante all'iscritto da qualsiasi causa, attraverso l'erogazione del capitale o relativa rendita a favore dell'iscritto.
2. L'adesione alle suddette prestazioni consegue all'iscrizione al Fondo secondo le modalità previste dalle fonti istitutive.
3. L'erogazione delle suddette prestazioni avviene mediante stipula, nel rispetto delle disposizioni vigenti, di apposita convenzione con imprese assicurative.

## **PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI**

### **A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO<sup>1</sup>**

#### **Art. 14 – Organi del Fondo**

1. Sono organi del Fondo:

- l'Assemblea degli Iscritti
- il Consiglio di Amministrazione
- il Collegio dei Sindaci.

#### **Art. 15 – Assemblea degli Iscritti – Criteri di costituzione e composizione**

L'Assemblea degli Iscritti è composta da tutti gli iscritti al Fondo e viene interpellata nei casi previsti dal presente Statuto.

#### **Art. 16 – Assemblea degli Iscritti – Attribuzioni**

L'Assemblea degli Iscritti:

- elegge i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci per la quota di spettanza degli Iscritti.
- delibera su ogni altra materia o argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio d'Amministrazione.

#### **Art. 17 – Assemblea degli Iscritti – Modalità di funzionamento e deliberazioni**

Le assemblee vengono indette dal Consiglio di Amministrazione; esse possono svolgersi anche in forma referendaria.

Le votazioni si effettuano anche tramite corrispondenza, garantendo la segretezza del voto; in questo caso:

l'Iscritto non può delegare il proprio diritto di voto

Il relativo avviso deve essere spedito personalmente a ciascun Iscritto almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea e deve indicare gli argomenti su cui esprimere il voto e la data entro la quale il voto deve essere espresso.

Si ritengono inoltre valide le votazioni relative al rinnovo delle cariche sociali allorché pervengano tanti voti che rappresentino almeno il 50% più uno degli Iscritti aventi diritto al voto.

Ogni altra materia ed argomento si ritiene approvato solo con il voto favorevole di almeno due terzi degli Iscritti aventi diritto al voto, o altre maggioranze previste dal presente Statuto.

---

<sup>1</sup> Nel rispetto della struttura prevista sono possibili diverse formulazioni in coerenza con le disposizioni statutarie vigenti.

Nel caso in cui le votazioni dell'assemblea degli Iscritti si svolgano per corrispondenza, il Consiglio di Amministrazione nomina di volta in volta un Comitato che può essere composto anche da non Iscritti, il quale deve sovrintendere alle operazioni di spoglio, rilevarne i risultati e comunicarli al Consiglio di Amministrazione stesso.

**Art. 18 – Consiglio di Amministrazione – Criteri di costituzione e composizione**

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione costituito "pariteticamente" da 8 componenti di cui quattro eletti dall'Assemblea degli Iscritti in rappresentanza dei lavoratori tra gli iscritti al fondo in attività di servizio e quattro nominati in rappresentanza della Banca.
2. *L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene con le modalità previste nel Regolamento Elettorale.*
3. *Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.*
4. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.
5. I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
6. Le cariche a Consigliere non sono retribuibili.

**Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori**

1. *Quando, nel corso del mandato, qualcuno dei Consiglieri viene a cessare per qualunque motivo, se trattasi di membro nominato dalla Banca, questa provvederà entro trenta giorni dalla notifica del Consiglio alla sua surrogazione, se trattasi di membro eletto dagli Iscritti gli subentrerà colui che nella votazione aveva raccolto il maggior numero dei voti dopo l'ultimo eletto.*
2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, si dovrà procedere a nuove elezioni e/o a nuove nomine.
4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
5. *L'assenza ingiustificata ad almeno 2 sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione nell'arco di tempo di almeno 6 mesi, costituisce per i Consiglieri causa di decadenza.*
6. *L'assenza, anche se giustificata, protratta ininterrottamente per più di dodici mesi, costituisce causa di decadenza.*
7. *Per i membri eletti tra gli Iscritti al FONDO in attività di servizio costituisce causa di decadenza dalla carica di Consigliere la cessazione della qualifica di dipendente della*

*Banca. Qualora tale cessazione avvenga per pensionamento, gli ex dipendenti della Banca possono continuare nella carica fino alla scadenza naturale del loro mandato.*

**Art. 20 – Consiglio di Amministrazione – Attribuzioni**

- 1. Il Consiglio provvede alla gestione del Fondo con tutti i poteri consentiti dalla legge, dal presente Statuto e dall'accordo sindacale istitutivo del Fondo stesso.*
- 2. In particolare spetta al Consiglio:*
  - a) dare esecuzione a quanto deliberato circa l'impiego e la destinazione dei proventi del FONDO nell'ambito di quanto previsto nell'Accordo Istitutivo del FONDO e/o sue successive modificazioni;*
  - b) predisporre, sentita la relazione del collegio Sindacale, il bilancio di esercizio entro quattro mesi dalla sua chiusura, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ;*
  - c) regolamentare la propria attività avendo presente i fini di mutualità del FONDO nei limiti e termini stabiliti dallo Statuto stesso;*
  - d) il Consiglio di Amministrazione cura tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.*
- 3. Il Consiglio provvede alla nomina di un Segretario che può anche non essere membro del Consiglio stesso.*

**Art. 21 – Consiglio di Amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità**

- 1. Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte all'anno e non oltre tre mesi fra una riunione e quella successiva, nonché tutte le volte che il Presidente ritenga opportuno convocarlo e quando ciò venga richiesto da almeno due dei suoi componenti.*
- 2. La convocazione sarà effettuata dal Presidente a mezzo lettera raccomandata A.R. con almeno 7 giorni di preavviso, indicando la data, il luogo e l'ora della seduta e gli argomenti all'ordine del giorno.*
- 3. In caso di particolare urgenza il termine di preavviso è ridotto a tre giorni e la convocazione avverrà per telegramma o con strumenti di posta telematica.*
- 4. L'avviso di convocazione sarà esteso ai membri del Collegio dei Sindaci.*
- 5. Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza di almeno cinque Consiglieri ed un Sindaco.*
- 6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti, (in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente), salve le maggioranze qualificate richieste per particolari casi dal presente Statuto.*
- 7. Le deliberazioni del Consiglio dovranno risultare su apposito libro vidimato ed i verbali delle riunioni dovranno essere firmati dal Presidente e dal Segretario.*
- 8. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze*

e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.

9. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 1° comma, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395 e 2629 bis del Codice Civile.

#### **Art. 22 - Presidente**

1. *Il Consiglio di Amministrazione elegge al proprio interno il Presidente e il Vicepresidente.*
2. *Per la durata di ogni mandato, la carica di Presidente viene assunta da un consigliere eletto dagli iscritti e la carica di Vice Presidente viene assunta da un consigliere nominato dalla Banca.*
3. *Il Presidente ha la legale rappresentanza del FONDO che, per determinati atti, può delegare ad altri membri del Consiglio. Dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio ed impartisce le disposizioni generali della gestione, controllandone l'esecuzione.*
4. *In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.*
5. Il Presidente sovrintende ai rapporti con COVIP, controllando in particolare l'invio di dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo in base alle disposizioni emanate da COVIP e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente.
6. *Convoca, alla scadenza dei mandati o quando necessario, le elezioni per il rinnovo o l'integrazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci.*

#### **Art. 23 – Responsabile del Fondo**

1. Il Responsabile del Fondo è nominato dal Consiglio di Amministrazione e l'incarico può essere conferito ad uno degli amministratori ovvero al Presidente.
2. Il Responsabile del Fondo deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.
3. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'incarico.
4. Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al Responsabile del Fondo dei suddetti requisiti, nonché l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
5. Il Responsabile del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 del Codice Civile.
6. Spetta in particolare al Responsabile del Fondo:
  - verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto;
  - vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria del fondo;

- inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente ;
- vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti;

Il Responsabile del Fondo ha l'obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

#### **Art. 24 – Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione**

1. *Il Collegio dei Sindaci è composto da due membri: uno nominato dalla Banca e uno eletto dagli Iscritti in attività di servizio.*
2. *I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.*
3. *Il Collegio dei Sindaci elegge il proprio Presidente fra i suoi membri.*
4. *Le modalità per la nomina e per l'elezione dei sindaci sono presenti nel regolamento elettorale.*
5. *Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.*
6. *La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.*
7. *La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.*

#### **Art. 25 – Collegio dei Sindaci – Attribuzioni**

1. *Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.*
2. *Al Collegio dei Sindaci è attribuita, la funzione di controllo contabile. I Sindaci, accertata la regolare tenuta della contabilità del FONDO, redigono una relazione sul rendiconto annuale, possono verificare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.*
3. *Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.*
4. *Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la*

sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404 Codice Civile, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

5. I Sindaci sono convocati per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

6. Le deliberazioni del collegio sindacale dovranno essere trascritte su apposito libro vidimato.

#### **Art. 26 – Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità**

1. Il Collegio si riunisce almeno due volte all'anno.

2. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

3. *I Sindaci che, senza giustificato motivo, non partecipano durante un esercizio sociale a due riunioni del Collegio decadono dalla carica.*

4. *L'assenza, anche se giustificata, protratta ininterrottamente per più di dodici mesi, costituisce causa di decadenza.*

5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e sono convocati con le stesse modalità.

6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

8. L'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata dall'art. 2407 del Codice Civile.

### ***B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE***

#### **Art. 27 – Incarichi di gestione**

1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa vigente.

2. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, di quelli posti dall'art. 6, comma 13, del Decreto.

3. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli Amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di Amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.

4. Il Consiglio di Amministrazione definisce altresì i contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 del Decreto, delle delibere assunte in materia di politiche di investimento, nonché delle previsioni di cui al presente Statuto.

5. Il Consiglio di Amministrazione verifica i risultati conseguiti dai gestori sulla base di parametri oggettivi e confrontabili nel rispetto delle disposizioni emanate al riguardo dalla COVIP.

#### **Art. 28 - Conflitti di interesse**

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

#### **Art. 29 – Gestione amministrativa**

1. Al Fondo spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:

- a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori;
- b) la tenuta della contabilità;
- c) la raccolta e gestione delle adesioni;
- d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
- e) la gestione delle prestazioni;
- f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
- g) la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti;
- h) gli adempimenti fiscali e civilistici.

2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di Amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.

3. Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.

4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

5. *L'Amministrazione è tenuta secondo le direttive impartite dal Presidente in esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e secondo le norme del presente Statuto.*

6. *I depositi presso Istituti di Credito e le polizze presso le Compagnie di Assicurazione sono intestati al Fondo. I mandati di incasso e di prelevamento sono firmati, con firma congiunta, dal Presidente o dal Vice Presidente unitamente ad altro membro del Consiglio di Amministrazione.*

**Art. 30 - Sistema di contabilità**

1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.

**Art. 31 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio**

1. *L'esercizio finanziario ha durata annuale, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.*

2. Entro 120 giorni dalla fine di chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione predispose il bilancio che viene messo a disposizione del Collegio Sindacale che redigerà la relazione di propria competenza.

3. Entro il 31 maggio di ogni anno il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il Bilancio è accompagnato dalla relazione generale e dalla relazione del Collegio dei Sindaci

*I mezzi a disposizione del FONDO sono costituiti da:*

a) *i contributi della Banca di Trento e Bolzano (ovvero della società cessionaria, nelle ipotesi previste dall'art.5 bis) e degli Iscritti di cui all'art.8;*

b) *gli accantonamenti di fine rapporto (TFR) di cui all'art. 8;*

c) *le somme rivenienti dal trasferimento della posizione previdenziale da altri Fondi;*

d) *i redditi derivanti dagli impieghi di eventuali disponibilità;*

e) *gli eventuali proventi straordinari, quali ad esempio devoluzioni, caducità, legati, donazioni nonché dagli importi dei conti di previdenza personale che gli interessati non abbiano ritirato entro il termine legale di prescrizione, ogni altra somma che per legge o norme contrattuali possa essere devoluta ad assistenza o beneficenza o comunque ad organismi senza finalità di lucro.*

*Le disponibilità del FONDO debbono essere impiegate con norme di oculata prudenza in relazione alle finalità istitutive del FONDO e dalle previsioni di legge in materia.*

## **PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI**

### **Art. 32 – Modalità di adesione**

1. L'associazione al Fondo avviene mediante presentazione di apposito modulo di adesione, sottoscritto e compilato in ogni sua parte. L'adesione dei lavoratori che hanno manifestato la volontà di associarsi al Fondo deve essere preceduta dalla consegna dello Statuto e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.
2. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
3. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.
5. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

### **Art. 33 – Trasparenza nei confronti degli aderenti**

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti: lo Statuto del Fondo, la Nota informativa, il bilancio, il documento sulle anticipazioni di cui all'art. 13, comma 2, e tutte le altre informazioni utili all'aderente secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili in Bachecca elettronica del Fondo. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.
2. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all'aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sull'andamento della gestione.

### **Art. 34 – Comunicazioni e reclami**

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota informativa.

## **PARTE VI - NORME FINALI**

### **Art. 35 - Modifica dello Statuto**

1. *Le modifiche al presente statuto possono essere apportate con accordo tra le parti firmatarie dell'accordo sindacale istitutivo del Fondo, previa approvazione della maggioranza assoluta degli iscritti e sottoposte all'approvazione della COVIP.*
2. *Il Consiglio di Amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.*
3. *Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza dell'Assemblea degli Iscritti alla prima riunione utile.*

### **Art. 36 - Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio**

1. *Cause derivanti da eventuali disposizioni di legge.*
2. *Proposta di scioglimento mediante trasferimento collettivo ad altro Fondo-*
  - a) *Su richiesta sottoscritta da almeno il 50% degli iscritti al FONDO il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indire un referendum tra gli Iscritti per la ratifica del totale trasferimento delle posizioni individuali del FONDO ad altro Fondo già esistente ed individuato.*
  - b) *Qualora la proposta di trasferimento ad altro Fondo individuato, venga approvata dalla maggioranza del 70% (settanta per cento) degli Iscritti, il Consiglio provvederà al trasferimento di tutto il FONDO secondo le modalità previste dalla legge e dal presente Statuto.*
  - c) *Tale decisione avrà effetti per tutti indistintamente gli Iscritti al FONDO.*
  - d) *Gli Iscritti che non volessero accedere al nuovo Fondo individuato potranno, mediante richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 14 del Decreto, riscattare e/o trasferire ad altro diverso Fondo la loro posizione previdenziale secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione e previste nelle convenzioni stipulate.*
3. *Scioglimento per Liquidazione -*
  - a) *La liquidazione del FONDO potrà avvenire solo se la proposta di liquidazione otterrà l'approvazione dell'ottanta per cento degli Iscritti.*
  - b) *Il Consiglio fisserà in tal caso entro 60 giorni le modalità di liquidazione, nominerà i liquidatori e ne determinerà il numero e gli emolumenti.*
  - c) *I liquidatori si costituiranno in comitato di liquidazione, nomineranno il proprio Presidente, compileranno il bilancio del FONDO e predisporranno un piano di liquidazione delle eventuali eccedenze attive.*
  - d) *A protezione dei singoli dipendenti Iscritti, le posizioni previdenziali ed assicurative esistenti al momento della liquidazione o dello scioglimento verranno mantenute in essere,*

*assegnando a ogni dipendente Iscritto la propria posizione, con facoltà di trasferimento presso altro Fondo pensioni, anche aperto, o di riscatto ai sensi dell'art. 14 del Decreto,*

*e) I liquidatori devono devolvere l'eventuale patrimonio residuo del FONDO ai dipendenti Iscritti in parti uguali.*

4. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.

**Art. 37 - Rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente.